

ALLEGATO B

Disposizioni per l'attuazione nell'ambito dei PIF della misura 124 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale"

1. Denominazione e codice della misura

Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale (art. 20, b, iv/art. 29 Reg. CE 1698/2005).

Misura n. 124

2. Descrizione della misura

La misura è finalizzata a promuovere la cooperazione fra tutti gli attori della filiera con la definizione di specifici accordi e la sottoscrizione di impegni comuni volti allo sviluppo di nuovi prodotti, nuovi processi, nuove tecnologie per ammodernare il comparto e proiettarlo verso le sfide del mercato futuro e ad incentivare la collaborazione tra produttori primari, imprese di trasformazione, industrie di seconda lavorazione e industrie meccaniche, operatori commerciali, imprese di servizio e soggetti pubblici e privati impegnati nella ricerca e sperimentazione.

La misura prevede il sostegno di iniziative di cooperazione per l'introduzione dell'innovazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie finalizzate prioritariamente a:

- garantire nuovi sbocchi commerciali ai prodotti, tramite sviluppo e miglioramento dei processi logistici ed organizzativi, in riferimento sia al mercato interno che extra CE;
- permettere la sperimentazione e lo sviluppo di nuovi prodotti/processi/tecnologie non ancora diffusi nei settori interessati;
- utilizzare materie prime seconde;
- innovare i processi di approvvigionamento delle materie prime al fine di programmare l'andamento stagionale delle produzioni e la loro concentrazione nei periodi di richiesta del mercato;
- permettere la progettazione e la sperimentazione in campo di nuove macchine e attrezzature, nonché di tecnologie e sistemi di lavoro innovativi.

Il sostegno è concesso esclusivamente per le operazioni inerenti la fase pre-competitiva, ossia quelle che precedono l'uso commerciale di prodotti, processi e tecnologie, innovativi per il settore di riferimento, sviluppati mediante le iniziative di cooperazione, e che abbiano come finalità anche il miglioramento dell'impatto ambientale.

I risultati dei progetti finanziati sono pubblici e non di utilizzo esclusivo.

La loro divulgazione sarà curata, oltre che dai beneficiari, anche dalla Regione Toscana, e dovrà essere rivolta prevalentemente agli operatori del settore.

3. Soggetti beneficiari

Sono soggetti ammessi a presentare domanda di aiuto gli imprenditori agricoli professionali, le imprese operanti nella trasformazione dei prodotti e sottoprodotti agricoli e forestali, le industrie di seconda lavorazione e le industrie meccaniche, gli operatori commerciali, le imprese di servizio, i soggetti di diritto pubblico, i soggetti di diritto pubblico o privato operanti nella produzione e trasferimento di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica. I soggetti di cui sopra devono

sottoscrivere un accordo di cooperazione o riunirsi in Associazione Temporanea di Impresa (o Associazione Temporanea di Scopo) o andare a costituire un nuovo soggetto giuridico-societario. Scopo dell'aggregazione deve essere l'esecuzione di un progetto da realizzarsi con il sostegno della presente misura. Dell'accordo o del nuovo soggetto deve far parte – quale partner effettivo¹ - almeno una impresa agricola e/o forestale che abbia la qualifica di IAP ed almeno un soggetto operante nella produzione e trasferimento di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica. Nel progetto devono essere chiare ed esplicite le ricadute positive sui produttori primari, principali beneficiari del sostegno.

La formalizzazione della forma di aggregazione (accordo di cooperazione, ATI/ATS, costituzione di nuovo soggetto giuridico-societario) deve essere successiva alla pubblicazione del bando sui PIF.

Nell'accordo di cooperazione o nell'ATI/ATS deve essere individuato un soggetto capofila che ha l'onere della presentazione e del coordinamento del progetto di cooperazione, ferme restando le responsabilità di tutti i partecipanti all'accordo nella realizzazione dei progetti di dettaglio di loro competenza, per i quali divengono beneficiari finali a seguito della presentazione di una specifica domanda di aiuto. Come descritto successivamente in dettaglio, il progetto di innovazione è presentato da un raggruppamento di soggetti, mentre le singole domande di aiuto sono presentate dai soggetti singoli. Il soggetto capofila deve essere un rappresentante diretto della filiera su cui verte il progetto, sia esso produttore primario (IAP) o trasformatore.

Il capofila può essere un soggetto diverso dal capofila individuato per il PIF.

Ogni soggetto aderente all'accordo o all'ATI/ATS deve partecipare concretamente alla realizzazione degli interventi. I partner che partecipano al progetto di cooperazione possono essere effettivi o associati. Per partner effettivi si intendono i soggetti responsabili – anche finanziariamente - di attività specifiche del progetto di cooperazione; per partner associati si intendono i soggetti che sostengono le iniziative realizzate nell'ambito del progetto di cooperazione senza alcuna responsabilità di tipo finanziario¹.

I partner effettivi, diversi dai soggetti operanti nella produzione e trasferimento di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica, devono avere un'Unità Produttiva Specifica (UTE, UPZ, UTF, UPI, UPT, UTS, ULI ecc.) nel territorio della Regione Toscana. I soggetti operanti nella produzione e trasferimento di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica possono invece provenire da tutti i paesi dell'Unione Europea. Tuttavia, nel caso in cui questi ultimi presentino domanda di aiuto collegata ad una unità produttiva al di fuori del territorio regionale, sono ammissibili a contributo solo le spese riferite a personale non dipendente, missioni e trasferte, investimenti immateriali, beni di consumo, spese generali non finalizzate alla realizzazione di investimenti materiali.

4. Localizzazione degli interventi

Il progetto, per la parte fisica, deve essere realizzato sul territorio della Regione Toscana. In ogni caso, la localizzazione dell'investimento deve rispondere a quanto disposto dal DAR ai paragrafi 3.3.3.3.4 "Localizzazione degli investimenti materiali" e 3.3.3.3.5 "Localizzazione degli investimenti immateriali".

5. Filiere interessate

Le filiere interessate dalla misura 124 sono:

¹ Il partner effettivo deve essere indicato come partecipante diretto nel PIF; il partner associato può essere partecipante indiretto oppure diretto secondo l'eventuale attivazione di un'altra misura all'interno del PIF.

a) Filiere corte (insieme di prodotti agroalimentari appartenenti ad almeno 4 delle filiere successivamente elencate)

b) Filiera olivo-oleicola

c) Altre filiere

- Cerealicola e/o proteoleaginose
- Bovina (Carne e latte bovino)
- Ovi-caprina (Carne e latte ovi-caprino)
- Suinicola da razze autoctone
- Ortofrutticola
- Apistica
- Vitivinicola
- Florovivaistica
- Settore forestale con la limitazione alla filiera castanicola da frutto
- Agroenergie (solo le filiere derivanti da biomasse prodotte dalle filiere precedentemente elencate)

Non sono ammessi progetti relativi a filiere diverse da quelle elencate.

6. Limitazioni, esclusioni, condizioni specifiche di accesso

6.1 Limitazioni ed esclusioni relative al progetto

La misura è finalizzata esclusivamente a sostenere la fase pre-competitiva precedente all'immissione in commercio di un nuovo prodotto, processo o tecnologie. Per sviluppo pre-competitivo si intende la concretizzazione dei risultati delle attività di ricerca in un piano, un progetto o un disegno relativo a prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati, migliorati, nella fase precedente alla immissione sul mercato, compresa la creazione e la sperimentazione di prototipi.

Gli interventi riguardano le operazioni preliminari, incluso lo sviluppo ed il collaudo di prodotti, servizi, processi o tecnologie e gli investimenti materiali e/o immateriali relativi alla cooperazione, sostenuti prima dell'utilizzo ai fini commerciali dei prodotti, processi e tecnologie di recente sviluppo.

Il miglioramento ambientale deve essere uno degli obiettivi del progetto di cooperazione.

È esclusa dal sostegno della misura qualsiasi attività di ricerca ai sensi della Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (GUCE C045 del 17/02/1996, GUCE C323/01 del 30-12-2006).

Non sono altresì ammessi progetti la cui realizzazione sia già possibile essendo il prodotto/processo/tecnologia già disponibile o comunque reperibile sul mercato di riferimento, pur rappresentando un'innovazione per i soggetti coinvolti.

Nel progetto di cooperazione devono essere indicate le tipologie di intervento (specificando il soggetto attuatore e l'importo relativo) definite come essenziali² per la buona riuscita del progetto stesso; possono essere indicate inoltre le tipologie di investimento (specificando il soggetto

² Come essenziali si indicano gli interventi che devono essere realizzati per il raggiungimento degli obiettivi progettuali.

attuatore e l'importo relativo) definite come accessorie³. Le spese che attengono a tipologie di investimento accessorie non possono eccedere il 20% dell'investimento totale ammissibile. A consuntivo, le tipologie di investimento indicate come essenziali devono essere state realizzate secondo quanto stabilito al paragrafo "Descrizione generale del procedimento" mentre le tipologie di investimento indicate come accessorie possono essere modificate o non realizzate.

6.2 Condizioni di accesso relative ai beneficiari

Per le condizioni di accesso generali relative ai beneficiari si rimanda al pertinente paragrafo del DAR.

I soggetti – sia pubblici che privati - che intendono presentare domanda di aiuto per accedere ai benefici previsti dalla presente misura sono tenuti, prima della presentazione della domanda, a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione o l'aggiornamento del proprio fascicolo aziendale elettronico, nell'ambito del sistema informativo ARTEA.

6.3 Inammissibilità/decadenza

In caso di inammissibilità del soggetto capofila e/o di uno dei partner effettivi aderenti all'accordo o facenti parte dell'ATI/ATS il progetto decade se il soggetto in questione è indicato come attuatore delle tipologie di intervento ritenute essenziali. Se il soggetto in questione è responsabile solo dell'attuazione delle tipologie di investimento ritenute accessorie, il progetto non decade ma il soggetto capofila deve individuare tempestivamente un nuovo soggetto attuatore.

In caso di decadenza, successivamente all'atto di assegnazione, di uno dei soggetti attuatori di tipologie di intervento essenziali, il progetto può decadere secondo le modalità di valutazione della sostenibilità del progetto descritte al successivo paragrafo "Descrizione generale del procedimento".

7 Tipologie di intervento ammissibili e limitazioni relative agli investimenti

7.1 Tipologie di intervento ammissibili

Le tipologie di intervento ammissibili sono le seguenti:

- a. Costituzione nuovo soggetto giuridico societario/ATI/ATS/partenariato
- b. Gestione della rete di cooperazione
- c. Progettazione/sviluppo/sperimentazione/collauda nuovi prodotti
- d. Progettazione/sviluppo/sperimentazione/collauda nuovi processi produttivi e/o organizzativi
- e. Progettazione/sviluppo/sperimentazione/collauda nuove tecnologie
- f. Riorganizzazione/creazione canali commerciali
- g. Divulgazione risultati e diffusione innovazione

7.2 Cantierabilità degli investimenti oggetto della domanda di aiuto e inizio lavori

La cantierabilità e l'inizio dei lavori seguono le regole contenute nel DAR.

Può essere prevista un'eccezione nei casi in cui gli investimenti materiali, relativi ai lavori edili e strutturali, siano previsti in momenti successivi rispetto alle fasi iniziali del progetto. In tali casi i richiedenti, all'interno della documentazione integrativa che sono tenuti ad inviare congiuntamente alla presentazione della documentazione di corredo alla domanda di aiuto, devono chiaramente

³ Come accessori si indicano gli interventi la cui mancata realizzazione non pregiudica la buona riuscita del progetto.

indicare la tempistica per l'esecuzione dei lavori – coerente con il cronoprogramma presentato - ed impegnarsi a fornire tutti gli elementi utili a dimostrare la cantierabilità almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.

8 Tipologie di spesa ammissibili

Per le norme sull'ammissibilità delle spese si fa riferimento al paragrafo del DAR "Principi generali relativi all'ammissibilità delle spese" e si rimanda a quanto specificato nel bando di attuazione.

9. Regime di aiuto e tassi di contribuzione

Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale pari al 70% del costo totale ammissibile per i soggetti privati, e del 100% per i soggetti di diritto pubblico.

Nel caso di prodotti non ricompresi nell'Allegato I del Trattato, ai sensi del regolamento (CE) 1998/2006 relativo all'applicazione del regime "de minimis", l'importo massimo del contributo pubblico concedibile è pari a € 200.000,00 per singolo beneficiario nell'arco di tre esercizi finanziari (cioè nell'anno finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti).

10. Tempi per la realizzazione dei progetti

La relazione conclusiva del progetto deve essere presentata dal soggetto capofila all' Ufficio regionale competente per l'istruttoria entro 18 mesi a partire dalla data del decreto di assegnazione dell'ultima domanda di aiuto del partenariato di progetto, compatibilmente con i tempi per la realizzazione del PIF. Eventuali proroghe, debitamente giustificate, saranno oggetto di valutazione da parte dell' Ufficio regionale competente per l'istruttoria.

11. Procedimento

11.1 Descrizione generale del procedimento

Il soggetto capofila dell'ATI/ATS o dell'accordo di cooperazione, o il legale rappresentante nel caso di nuovo soggetto giuridico-societario (o comunque il soggetto indicato come referente del progetto) deve presentare il progetto complessivo delle attività da svolgere in cooperazione.

Al progetto può essere allegato:

- l'accordo di cooperazione, oppure
- l'atto costitutivo in caso di ATI/ATS, oppure
- lo statuto in caso di nuovo soggetto giuridico-societario.

In alternativa tale documento deve essere allegato alla documentazione di corredo alla domanda di aiuto che viene inoltrata all'Ufficio regionale competente per l'istruttoria.

I progetti PIF sono presentati all'Ufficio responsabile in forma cartacea e su supporto digitale oppure attraverso PEC (Posta Elettronica Certificata) o attraverso il sistema regionale Ap@ci. Tutte le successive comunicazioni avvengono soltanto attraverso PEC (Posta Elettronica Certificata) o il sistema regionale Ap@ci, se non diversamente indicato dall'Ufficio regionale competente per l'istruttoria.

Il progetto deve contenere tutti gli elementi necessari alla sua valutazione tecnica e all'attribuzione di un punteggio ai fini della selezione. Nel progetto di cooperazione devono essere indicate le tipologie di investimento (compreso l'importo) ritenute essenziali per la buona riuscita del progetto stesso e il relativo soggetto attuatore; devono essere indicate inoltre le tipologie di investimento

(compreso l'importo) ritenute accessorie con il relativo soggetto attuatore. Le spese che attengono a tipologie di investimento accessorie non possono eccedere il 20% dell'investimento totale ammissibile.

Ai fini dell'ammissibilità all'interno del PIF, il progetto di cooperazione viene valutato solo per il merito tecnico ed è sufficiente che raggiunga un punteggio di 60/100.

I progetti sono valutati secondo le modalità espresse al paragrafo "Commissione di valutazione" e "Valutazione del PIF e graduatorie" dell'Allegato A.

I partner effettivi – e quindi partecipanti diretti del PIF - su indicazione del soggetto capofila presentano entro i termini previsti nella comunicazione una specifica domanda di aiuto, relativa al progetto di dettaglio che si impegnano a realizzare per contribuire al progetto complessivo di cooperazione⁴. Tali domande contengono gli elementi necessari alla valutazione dell'ammissibilità amministrativa del soggetto e delle spese preventivate. Si compongono della domanda di aiuto sul sistema ARTEA, della documentazione di corredo con le eventuali integrazioni richieste nella comunicazione dell'ufficio regionale responsabile del procedimento dei PIF e dell'atto costitutivo dell'ATI/ATS o dell'accordo di cooperazione, se non presentato con il PIF, da inviare all'Ufficio regionale competente per l'istruttoria della misura. Per ogni UTE posseduta, o altro tipo di Unità Produttiva Specifica (UPZ, UTF, UPI, UPT, UTS, ULI ecc.), ogni singolo soggetto partecipante all'accordo o all'ATI/ATS può presentare una sola domanda di aiuto; lo stesso soggetto può presentare più domande di aiuto purché afferenti allo stesso progetto. Sono esclusi da tale limitazione i soggetti operanti nella produzione e trasferimento di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica purché partecipino a progetti che trattano argomenti diversi.

L'istruttoria dell'ammissibilità amministrativa delle domande di aiuto è effettuata dall'Ufficio regionale competente per l'istruttoria. L'istruttoria delle domande di aiuto riguarda l'ammissibilità del singolo soggetto e la congruità e l'ammissibilità formale delle spese. Nel caso in cui non risultino ammissibili alcuni dei singoli soggetti partecipanti all'accordo di cooperazione, decade l'intero progetto se i soggetti in questione sono esecutori di attività indicate come essenziali.

Una volta disponibili tutti gli esiti delle istruttorie l'Ufficio regionale competente per l'istruttoria emana i singoli atti di assegnazione relativi a ciascuna domanda di aiuto presentata.

Eventuali varianti al progetto complessivo (e quindi agli interventi che i singoli soggetti devono portare a termine) saranno oggetto di specifica valutazione da parte dell'Ufficio regionale competente per l'istruttoria al fine di accertare che non venga alterata la finalità del progetto e che ne venga mantenuta la fattibilità e la validità. Nel caso in cui dette varianti riguardino attività e spese indicate come essenziali nel progetto, l'Ufficio regionale competente per l'istruttoria può acquisire il parere di esperti.

Al termine del progetto, il soggetto capofila del partenariato (o il nuovo soggetto giuridico-societario) invia all'Ufficio regionale competente per l'istruttoria la relazione conclusiva in cui si illustrano i lavori eseguiti ed i risultati ottenuti; per la verifica sul raggiungimento effettivo dei risultati del progetto l'ufficio può acquisire il parere di una Commissione di esperti valutatori. L'Ufficio regionale competente per l'istruttoria può altresì richiedere la realizzazione di ulteriori interventi se a seguito del parere di cui sopra questi siano ritenuti essenziali per il raggiungimento dei risultati.

Una volta ottenuta l'approvazione sull'esecuzione del progetto, i singoli titolari delle domande di aiuto collegate al progetto presentano una domanda di pagamento sul sistema ARTEA per la parte singolarmente eseguita e l'Ufficio regionale competente per l'istruttoria procede all'accertamento finale dell'esecuzione fisica e finanziaria del progetto e approva gli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo spettante e li invia ad ARTEA. Se le domande di pagamento a saldo sono presentate prima delle verifiche sulla realizzazione del PIF, queste possono essere liquidate

⁴ Nel caso di nuovo soggetto giuridico-societario, una sola domanda di aiuto.

solo previa garanzia fideiussoria come descritto al paragrafo "Liquidazione degli aiuti" dell'Allegato A.

A consuntivo, le tipologie di investimento indicate come essenziali in linea generale devono essere state realizzate (fatte salve eventuali varianti approvate o gli adattamenti tecnici non rilevanti), mentre le tipologie di investimento indicate come accessorie - che possono rappresentare al massimo il 20% del totale degli investimenti previsti nel progetto - possono essere modificate o non realizzate. In caso di lievi discrepanze tra gli interventi essenziali ammessi e gli interventi essenziali realizzati, l'Ufficio regionale competente per l'istruttoria effettua una valutazione circa il raggiungimento dei risultati previsti dal progetto.

11.2 Fasi del procedimento

La tabella sottostante riporta in sintesi le fasi principali del procedimento con la relativa tempistica:

FASI DEL PROCEDIMENTO	SOGGETTO	TERMINI
Presentazione domanda di aiuto sul sistema informativo ARTEA e invio della documentazione di corredo	Singoli soggetti aderenti all'ATI/ATS o accordo di cooperazione; nuovo soggetto giuridico-societario; soggetto capofila	Per la presentazione della domanda di aiuto entro 60 giorni dalla data di comunicazione della Regione al Capofila Per il completamento della domanda di aiuto, entro 10 giorni dalla scadenza per la presentazione della domanda di aiuto
Emissione atti di assegnazione delle domande di aiuto	Regione Toscana (Ufficio regionale competente per l'istruttoria)	Entro 90 giorni dalla ricezione del completamento
Richiesta di anticipo	Singoli soggetti aderenti all'ATI/ATS o accordi di cooperazione; nuovo soggetto giuridico-societario	Entro la data indicata nell'atto di assegnazione.
Istruttoria di anticipo	Regione Toscana (Ufficio regionale competente per l'istruttoria)	Entro 30 giorni dalla richiesta.
Richiesta di varianti e proroghe	Singoli soggetti aderenti all'ATI/ATS o accordo di cooperazione; nuovo soggetto giuridico-societario	Almeno 60 giorni (30 per le proroghe) prima del termine ultimo indicato nell'atto di assegnazione per la conclusione del progetto (presentazione della relazione conclusiva)
Istruttoria di varianti e proroghe	Regione Toscana (Ufficio regionale competente per l'istruttoria)	Entro 30 giorni dalla richiesta.
Presentazione domanda di pagamento per stato di avanzamento lavori	Singoli soggetti aderenti all'ATI/ATS o accordo di cooperazione; nuovo soggetto giuridico-societario	Almeno 90 giorni prima del termine ultimo per la domanda di pagamento indicato nell'atto di assegnazione per la conclusione del progetto (presentazione della relazione conclusiva)
Istruttoria della domanda di pagamento per stato di avanzamento lavori	Regione Toscana (Ufficio regionale competente per l'istruttoria)	Entro 30 giorni dalla ricezione della domanda di pagamento per stato di avanzamento lavori
Presentazione domanda di pagamento	Singoli soggetti aderenti all'ATI/ATS o accordo di cooperazione; nuovo soggetto giuridico-societario	Entro il termine indicato nell'atto di assegnazione
Istruttoria della domanda di pagamento	Regione Toscana (Ufficio regionale competente per l'istruttoria)	Entro 60 giorni dalla ricezione della domanda completa di ogni elemento

Elenchi di liquidazione	Regione Toscana (Ufficio regionale competente per l'istruttoria)	Entro 30 giorni dagli accertamenti svolti da Artea
-------------------------	--	---

Su richiesta motivata del soggetto Capofila i termini riportati nella tabella possono essere modificati dall'Ufficio regionale competente per l'istruttoria con proprio provvedimento, fermo restando il termine ultimo di realizzazione del PIF di cui al paragrafo "Tempi per la realizzazione dei PIF" dell'Allegato A.

12. Valutazione e selezione tecnico/scientifica dei progetti

12.1 Commissione di esperti valutatori

La valutazione in base agli aspetti tecnico/scientifici del progetto è svolta da una Commissione di esperti valutatori così come descritto al paragrafo "Commissione di valutazione" dell'Allegato A.

12.2 Valutazione tecnico/scientifica dei progetti

La valutazione tecnico/scientifica dei progetti considera i seguenti aspetti: livello di innovazione e validità tecnico scientifica, obiettivi e risultati attesi, adeguatezza metodologica, management e partnership, aspetti finanziari.

La Commissione di esperti valutatori esamina tecnicamente i progetti sulla base dei seguenti criteri:

<i>a. Livello di innovazione e validità tecnico scientifica del progetto</i>	
a.1 Livello di innovazione del progetto rispetto allo stato attuale	Massimo punti 15
a.2 Livello scientifico della proposta	Massimo punti 10
<i>b. Obiettivi e risultati attesi</i>	
b.1. Chiarezza degli obiettivi	Massimo punti 15
b.2 Ricadute economiche del progetto	Massimo punti 10
b.3 Ricadute ambientali del progetto	Massimo punti 10
<i>c. Adeguatezza metodologica</i>	
c.1 Attività di: test, prove, collaudo e/o prototipi	Massimo punti 10
c.2 Divulgazione dei risultati e attività di disseminazione	Massimo punti 5
<i>d. Management e partnership</i>	
d.1 Qualità del management	Massimo punti 5
d.2 Qualità del partenariato imprenditoriale	Massimo punti 5
d.3 Qualità del partenariato scientifico	Massimo punti 5
<i>e. Aspetti finanziari</i>	
e.1 Congruità dei costi previsti	Massimo punti 10

Il punteggio massimo ottenibile è pari a 100; non sono considerati tecnicamente ammissibili i progetti che non abbiano ottenuto un punteggio di almeno 60/100.

13 Domanda di aiuto

13.1 Presentazione e sottoscrizione della domanda di aiuto

La domanda di aiuto deve essere presentata entro i termini e le modalità indicati nella comunicazione inviata dall'Ufficio regionale responsabile del procedimento dei PIF al soggetto capofila o referente del progetto secondo le modalità di presentazione e sottoscrizione descritte nel DAR.

13.2 Documentazione di corredo

La documentazione a corredo della domanda di aiuto deve essere presentata all'Ufficio regionale competente per l'istruttoria dal richiedente entro i termini previsti nel bando di attuazione. Per la documentazione da presentare si rimanda al paragrafo pertinente del DAR e a quanto indicato nel bando di attuazione.

14 Rinunce, cessazione di attività, cessazione della conduzione dell'impresa

Nel caso in cui un singolo soggetto – esecutore di attività essenziali - rinunci al sostegno concesso ai sensi della presente misura per motivi non riconducibili a cause di forza maggiore o cessi l'attività o la conduzione dell'impresa, l'Ufficio regionale competente per l'istruttoria dovrà valutare, con il soggetto capofila dell'intero progetto, se gli obiettivi sono ancora sostenibili con l'attivazione di azioni correttive per mantenere l'ammissibilità tecnica del progetto o se decade l'intero progetto.